

REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE

ARTICOLO 1 **(Competenza)**

Il presente Regolamento è compilato in conformità del disposto dello art.131 n.6 del T.U.L.C.P. 1915, e dell'art.344 del T.U.LL.SS. e del Regolamento Polizia Mortuaria **approvato con D.P.R. N. 285 del 10.09.1990**. Il servizio di P.M. e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune, le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, o da un suo delegato, ferma, ove stabilito, le competenze degli organi superiori. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco adotta, all'occorrenza, le opportune ordinanze ai fini predetti.

ARTICOLO 2 **(Responsabilità)**

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette a loculi ecc.

ARTICOLO 3 **(Atti a disposizione del pubblico)**

Presso il Cimitero sono tenuti dal Custode e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti del Regolamento di Polizia Mortuaria e quelli che stabiliscono i costi delle concessioni delle aree e dei loculi cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) - copia del presente Regolamento;
- b) - elenco delle sepolture in scadenza nell'anno (art.9);
- c) - elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (art.10);
- d) - planimetria cimitero;
- e) - orario di accesso al pubblico;
- f) - divieto di accesso per lavori durante le visite (salvo casi di seppellimento);

ARTICOLO 4 **(Personale)**

Al Cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al Cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel presente Regolamento.

In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui agli articoli 50 e 51 del Regolamento di P.M., svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione, cura la manutenzione ordinaria, l'ordine del Cimitero e delle sue pertinenze, riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio all'organo Comunale competente.

ARTICOLO 5 **Delimitazione aree)**

Il Cimitero si intende suddiviso in aree o zona specifiche, con differenti possibilità di edificazione e di sepoltura.

ZONA A)(Vedi planimetria allegata): si intende tutta la zona vecchia del Cimitero suddivisa in:

- A 1:** che comprende un ufficio per il custode, una camera mortuaria e un loggiato centrale in cui si trova una botola per l'ossario comune;
- A 2:** per sepolture a tumulazione, suddivisa in 16 quadri delimitati da vialetti;

Documento4

Approvato con atto C.C. n° 23 del 23.01.1987 – modificato con atto C.C. n° 78 del 07.07.1987 – modificato con atto C.C. n° 8 del 19.02.1991

ZONA B) (Vedi planimetria allegata): dei loculi di punta, suddivisa in:

B 1: corpo unico di 300 loculi di cui una fino al 4° piano destinata al deposito di urnette portaossa;

B 2: che comprende n° 4 corpi di loculi ciascuno. La zona libera rimanente è riservata alla eventuale costruzione di altri corpi di loculi;

ZONA C) (Vedi planimetria allegata): per inumazioni.

ZONA D) (Vedi planimetria allegata): delle cappelle gentilizie.

5/1 Nella zona A) sono consentite costruzioni di tombe a cielo aperto (private) che non superino in h. m.l, la eventuale lapide, croce o simbolo può superare al massimo di cm. 50 il metro predetto. I muri perimetrali della cripta devono avere minimo cm.10. Le misure massime consentite al piano di campagna, incluso eventuale rivestimento, sono lunghezza max cm.255 e larghezza max cm. 105.

La distanza minima consentita tra due costruzioni con rivestimento è di cm.50.

Nei casi di costruzioni già esistenti in cui la distanza minima non può essere rispettata il Sindaco si riserverà, caso per caso, di concedere la autorizzazione ad eventuale rivestimento.

5/2 Nella zona B2 è cura della Amministrazione Comunale la posa in opera dei marmi di facciata (l'intervento è giustificato dal costo del loculo).

5/3 Nella zona C) è consentita la realizzazione di tombe con altezza max di cm. 50 sul piano di campagna oltre alla croce, simbolo o lapide con altezza e lunghezza max di cm.70.

5/4 La zona D) è riservata alla costruzione, a cura dei richiedenti, di cappelle gentilizie.

La concessione si intende per mq. **9** - 12 o **15**. L'altezza massima non deve superare il minimo delle cappelle già esistenti.

ARTICOLO 6

(Durata delle concessioni)

Nelle zone A2 e B) le concessioni si intendono per 40 e 60 anni.

Nella zona C) le concessioni si intendono per **40** e **60** anni.

Nella zona D) le concessioni si intendono per 99 anni.

Tutte le concessioni si intendono rinnovabili compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7

(Modalità di Concessione)

Le concessioni nelle zone A2 e B) si rilasciano a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Nella zona C e per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, ovvero quando dimostri di non avere parenti o eredi che possano provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione, suscettibile di tutti gli aumenti sino al momento del decesso.

Il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né rinnovata né trasferita a terzi; essa è provata, salvo si richieda atto formale, dalla ricevuta di pagamento.

Per la zona D) le concessioni si rilasciano dietro presentazione di domanda e successivamente di progetto conforme al presente Regolamento (art.5/4).

ARTICOLO 8

(Costi)

Approvato con atto C.C. n° 23 del 23.01.1987 – modificato con atto C.C. n° 78 del 07.07.1987 – modificato con atto C.C. n° 8 del 19.02.1991

I costi delle concessioni sono determinati dalla **G.M.** e si intendono per tutto il Cimitero e per le concessioni di più breve durata.

Per le concessioni di durata superiore (art.6) il costo **può essere** maggiorato del 30%.

Il pagamento delle concessioni è dilazionabile a richiesta degli interessati nella misura massima di 4 rate trimestrali.

Qualora si rendesse opportuno, l'amministrazione Comunale avrà cura di aggiornare i costi delle concessioni.

ARTICOLO 9 **(Campi di scadenza)**

La scadenza ordinaria delle sepoltura, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, però sui campi e nei loculi e cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; inoltre, all'interno del Cimitero, è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 10 **(Stato di abbandono e procedura di decadenza)**

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art.6, ma può essere dichiarata decaduta:

- a) Quando i concessionari non mantengono per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc., in difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza.
- b) Quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venga concessa.
- c) Quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione della G.M., previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al punto c), se il concessionario o gli aventi causa non risultino reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali venne iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso un anno dall'invio della diffida o della pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

ARTICOLO 11 **(Disposizioni finali)**

Per tutte le norme non citate nel presente Regolamento si fa riferimento:

- Al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con **D.P.R. N. 285 del 10.09.1990**;
- All'Ordinamento di Stato Civile N. 1238 del 9.7.1939;
- Al T.U.LL.SS. N. 1265 del 27.7.1934;
- Al T.U.L.C.P.